



Ponte Tresa, 6 novembre 2023

**Messaggio municipale n. 28/2023**  
**Abrogazione del Regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche di allievi in età scolastica del Comune di Croglio**

Egregio signor Presidente,  
gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la proposta di abrogazione del Regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche di allievi in età scolastica del Comune di Croglio.

**1. Premessa**

Il 30 marzo 1992 il Consiglio comunale dell'ex Comune di Croglio ha approvato il Regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche di allievi in età scolastica del Comune di Croglio. La ratifica da parte del Consiglio di Stato è avvenuta in data 26 maggio 1992 e l'entrata in vigore il 1. Gennaio 1993.

**2. Situazione attuale**

In base ai disposti del Regolamento, se adempiuti tutti i requisiti al momento della domanda, viene concesso al richiedente il sussidio sulla base di un certificato medico e del preventivo per la cura completa necessaria.

Attualmente non vi sono casi aperti.

Nell'ambito dell'esame e approvazione dei conti consuntivi 2022, per contenere i costi di gestione corrente del Comune la Commissione della gestione così come il Consiglio comunale nell'ultima seduta di settembre 2023, avevano chiesto delle misure di risparmio. Il Municipio ritiene che il Regolamento che si intende abrogare risulti essere obsoleto, infatti – da ormai qualche anno – previo il pagamento di una modica somma, è possibile per le famiglie stipulare un'assicurazione complementare della cassa malati che permette di coprire i costi delle cure dentarie dei figli, comprese le cure ortodontiche che quindi, con un minimo di previdenza, diventano facilmente accessibili a tutti.

Da una breve analisi effettuata presso alcune principali compagnie di assicurazione, risulta che con un premio mensile che varia tra i CHF 13.00 e CHF 25.00, i giovani fino a 15 anni (categoria considerata in funzione dei beneficiari dell'attuale sussidio comunale) possono beneficiare di coperture per cure ortodontiche che variano tra il 50 % e il 75 % dei costi (l'importo annuo massimo riconosciuto varia da compagnia a compagnia; in alcuni casi può raggiungere i CHF 10'000.00 annui).

Ritenuto che la concessione di un sussidio comunale non è quindi più il solo mezzo per permettere l'accesso alle cure ortodontiche, il Municipio ritiene che il Regolamento in oggetto, che aveva lo scopo di sgravare le famiglie meno abbienti da costi non indifferenti per questo genere di cure, sia oggi superato poiché lo scopo può essere raggiunto mediante la stipulazione di un contratto assicurativo.



Non da ultimo, nel caso in cui l'anomalia riscontrata si avvicina al limite delle condizioni previste nell'ambito dell'Assicurazione invalidità, ne risponde la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

### 3. Conclusione

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

#### **risolvere**

1. è abrogato il Regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche di allievi in età scolastica del Comune di Croglia;
2. l'abrogazione esplica effetto con la ratifica della Sezione degli Enti locali.

Con stima.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco  
Piero Marchesi



La Segretaria  
Myriam Mauri

Approvato con risoluzione municipale n. 1069/2023 del 6 novembre 2023

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•

Allegati:

Regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche di allievi in età scolastica del Comune di Croglia

**REGOLAMENTO PER IL SUSSIDIAMENTO DELLE CURE ORTODONTICHE DI  
ALLIEVI IN ETA' SCOLASTICA  
DEL COMUNE DI CROGLIO**

**TITOLO I - Disposizioni generali**

**Art. 1 Istituzione, finalità**

Il Comune di Croglia istituisce e disciplina, con il presente regolamento, un sussidio per le cure ortodontiche di allievi in età scolastica.

**Art. 2 Beneficiari**

Possono beneficiare del sussidio per le cure ortodontiche tutti gli allievi bisognosi di cure speciali, che frequentano le scuole d'obbligo pubbliche o private, le cui famiglie sono domiciliate o dimoranti nel Comune.

**Art. 3 Decorrenza ed estinzione del diritto**

**1. per età:**

1. Il diritto al sussidio decorre, di regola, a partire dal 6° anno d'età e si estingue con il compimento del 15° anno d'età
2. Il sussidiamento di eventuali cure iniziate entro il 15° anno d'età e non concluse al compimento del medesimo, proseguirà fino alla fine degli interventi; in ogni caso non oltre il compimento del 18° anno d'età

**b) per trasferimento di domicilio:**

1. Il diritto al sussidio inizia al momento dell'elezione del domicilio o della dimora nel comune.
2. L'estinzione del diritto ha luogo a far tempo dal giorno del trasferimento del domicilio o della dimora

**Art. 4 Cure sussidiate**

Hanno diritto alla cura sussidiata gli allievi che presentano anomalie gravi notificate dal medico scolastico nel libretto di controllo, quali:

1. morso incrociato anteriore (uno o più denti),
2. tutti i casi di progenia,
3. morso forzato provocato da denti permanenti,
4. grave non occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato),
5. grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non occlusione),
6. morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva,
7. overjet di almeno mm. 7,
8. anodonzia parziale anteriore: mancanza di un incisivo o di un canino,
9. grave affollamento nella fronte superiore: almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti contigui,
10. ritenzione di un incisivo o di un canino.

## **TITOLO II** **Norme procedurali**

### **Art. 5 Segnalazioni e procedura**

1. I genitori segnalano al Municipio la necessità di cure ortodontiche mediante la presentazione di un certificato medico rilasciato da un dentista o da uno specialista nel ramo dell'ortodonzia, esercitante in Ticino, del quale si possa desumere esattamente la natura dell'anomalia.
2. Il Municipio, sulla scorta del certificato medico, riservate eventuali verifiche, rilascia un'autorizzazione ad iniziare la cura soggetta a sussidio.
3. Copia d'autorizzazione, stesa su apposito modulo, viene contemporaneamente trasmessa al medico dentista.

### **Art. 6 Competenze del medico curante**

Il medico curante:

- a) allestisce un preventivo di massima,
- b) prepara il piano di cura e ne indica la durata approssimativa,
- c) sottopone il preventivo e il piano di cura ai genitori o a chi ne fa le veci trasmettendone, nel contempo, copia al Municipio,
- d) il medico dentista curante deve conservare la documentazione iniziale (eseguita prima della cura) in modo di poter dimostrare in ogni tempo l'esistenza del diritto di sussidio

### **Art. 7 Limitazioni - subordinazione ed altre partecipazioni**

1. Il sussidio comunale è corrisposto unicamente in applicazione delle tariffe concordate dalla SSO (Società Svizzera di Odontostomatologia) con l'INSAI e l'AI o fino a concorrenza delle stesse
2. Esso subentra dopo le partecipazioni delle Casse Malati, dell'INSAI, dell'AI e di ogni altro Ente o Associazione e viene corrisposto unicamente sulla spesa rimasta a carico dei genitori del paziente.

### **Art. 8 Pagamento**

Il sussidio comunale, di regola, viene versato ai genitori dietro presentazione della nota d'onorario dettagliata secondo le posizioni INSAI o della richiesta d'acconto quietanziate e delle decisioni di rimborso o di rifiuto delle Casse Malati

### **TITOLO III**

#### **Erogazione dei sussidi**

##### **Art. 9 Base di calcolo**

il sussidio comunale viene concesso alle famiglie con un reddito determinante non superiore ai limiti fissati dalle disposizioni cantonali concernenti il sussidio nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cassa malati).

Per reddito determinante si intende la somma arrotondata al 1'000.- franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di 1/15 della sostanza imponibile eccedente Fr. 200'000.-.

Il sussidio comunale ammonta al 90% del costo riconosciuto.

##### **Art. 10**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1993 con l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica dell'autorità cantonale

Approvato dal Consiglio Comunale il 30.03.1992 e dal Consiglio di Stato il 26.05.1992.